

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3943

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BANDIERA, COTTONE, de' COCCI, ORLANDI

Presentata il 17 luglio 1975

Integrazione dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, relativo all'imposta sostitutiva per le operazioni di cui agli articoli 15 e 16 dello stesso decreto; e dell'articolo 3 del regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 698

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, relativo all'imposta sostitutiva per le operazioni di cui agli articoli 15 e 16 dello stesso decreto, nell'indicare gli istituti di credito cui la detta imposta si rende applicabile, senza alcuna ragione specifica, e quindi soltanto per una mera omissione, in sede di formulazione, non è stato incluso l'Istituto nazionale di credito edilizio, che pure esercita, con carattere anzi di esclusività istituzionale, le stesse operazioni.

Nessun dubbio può esservi in ordine all'assenza di una qualunque ragione che possa giustificare l'esclusione di questo Istituto, tanto che, probabilmente superando in sede interpretativa il problema, la soluzione sarebbe certamente nel senso dell'assoggettabilità anche dell'istituto di credito edilizio a quell'imposta sostitutiva. Basterebbe a questo proposito ricordare che l'Istituto, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 993 del 1924, già godeva di una posizione di privilegio sul piano tributario, rispetto agli stessi istituti che ora si giovano dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 del de-

creto n. 601. A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 1228, che come è noto ha abrogato tutte le agevolazioni tributarie disposte dalle leggi anteriori, anche quella di cui godeva l'Istituto nazionale di credito edilizio è venuta meno, parificando quindi l'Istituto stesso agli altri, sul piano del trattamento tributario. La stessa parificazione, quindi, non può che essere presente anche nel nuovo regime del decreto n. 601; tuttavia al fine di evitare ogni dubbio interpretativo, e tenendo conto della sicura volontà in questo senso del legislatore, si rende opportuno chiarire in sede di interpretazione autentica, che l'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 17 del più volte richiamato decreto n. 601 si applica anche agli istituti e società costituite ai sensi del regio decreto-legge 4 maggio 1924, n. 993, società ed istituti di cui, peraltro l'Istituto nazionale di credito edilizio è l'unica espressione non essendo stati costituiti altri istituti o società ai sensi delle norme del decreto del 1924.

Con l'occasione si rende ancora necessario colmare un'altra lacuna che riguarda questi stessi istituti sotto il profilo della fa-

coltà di emissione delle cartelle con le quali, come noto, si finanziano gli istituti che esercitano il credito fondiario ed edilizio; infatti, mentre per questi ultimi, come è logico del resto, tale facoltà è connaturata alla loro durata, nel senso che cessa con l'estinzione dell'ente, per gli istituti di cui al regio decreto-legge del 1924, tale facoltà, prevista per la durata di trenta anni, identica in origine alla durata dell'istituto, non è stata successivamente confermata, nonostante che la durata dell'istituto stesso fosse stata prorogata. Né, d'altra parte, è stato emesso alcun provvedimento amministrativo

o di legge con cui si dicesse che la facoltà di emissione delle cartelle era cessata essendo dissociata dalla proroga della durata dell'istituto.

Vi è stata in sostanza una sorta di omissione, su una materia in cui il collegamento con la vita dell'ente è automatico.

È opportuno, quindi, che anche questa lacuna venga colmata, prevedendo che la facoltà di emissione delle cartelle compete agli istituti costituiti ai sensi del predetto decreto n. 993 del 1924 per tutta la loro durata.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le norme previste dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, riguardanti l'imposta sostitutiva per le operazioni indicate negli articoli 15 e 16 dello stesso decreto, trovano applicazione anche nei confronti degli istituti e società costituiti ai sensi del regio decreto-legge 4 maggio 1924, n. 993.

ART. 2.

Gli istituti e le società di credito edilizio, costituiti ai sensi del regio decreto-legge 4 maggio 1924, n. 993, hanno facoltà di emettere cartelle edilizie di cui all'articolo 3 del regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 698, per tutto il periodo di durata di ciascun ente.